

Delibera n° 237

Estratto del processo verbale della seduta del
28 febbraio 2025

oggetto:

LR 8/2003, ART 4, COMMA 1. BANDO PER IL FINANZIAMENTO DI LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETÀ DI ASSOCIAZIONI O SOCIETÀ SPORTIVE NON PROFESSIONISTICHE O DI PROPRIETÀ DI ENTI PUBBLICI, ANNO 2025. BANDO PER IL FINANZIAMENTO DI LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETÀ DEI COMUNI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA, ANNO 2025. APPROVAZIONE.

| | | |
|-----------------------------|------------------------|-----------------|
| Massimiliano FEDRIGA | <i>Presidente</i> | <i>presente</i> |
| Mario ANZIL | <i>Vice Presidente</i> | <i>presente</i> |
| Cristina AMIRANTE | <i>Assessore</i> | <i>presente</i> |
| Sergio Emidio BINI | <i>Assessore</i> | <i>presente</i> |
| Sebastiano CALLARI | <i>Assessore</i> | <i>presente</i> |
| Riccardo RICCARDI | <i>Assessore</i> | <i>presente</i> |
| Pierpaolo ROBERTI | <i>Assessore</i> | <i>assente</i> |
| Alessia ROSOLEN | <i>Assessore</i> | <i>assente</i> |
| Fabio SCOCCIMARRO | <i>Assessore</i> | <i>assente</i> |
| Stefano ZANNIER | <i>Assessore</i> | <i>presente</i> |
| Barbara ZILLI | <i>Assessore</i> | <i>assente</i> |

Gianni CORTIULA Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Vista la legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, l'articolo 4 della stessa, il quale dispone che l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere incentivi per lavori di ordinaria manutenzione di impianti sportivi siti in Friuli Venezia Giulia ad enti pubblici e associazioni e società sportive non professionistiche senza fine di lucro, proprietari di impianti sportivi e ad associazioni e società sportive non professionistiche senza fini di lucro che dispongono di idoneo titolo giuridico ad effettuare i lavori di ordinaria manutenzione su impianti sportivi siti in Friuli Venezia Giulia;

Visto altresì l'articolo 6 della legge regionale 8/2003, e, in particolare:

- il comma 1, il quale dispone che per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 4, la Giunta regionale provvede mediante l'emanazione di uno o più bandi di finanziamento, anche limitati a singole categorie omogenee di beneficiari e a singole categorie omogenee di interventi;
- il comma 2, il quale dispone che i bandi di cui al comma 1 predeterminano i criteri e le modalità per la concessione dei contributi e degli incentivi;
- i commi 3 e 4, nella parte in cui dispongono che i bandi medesimi possono stabilire, per l'erogazione dei contributi di cui trattasi, nonché per la fissazione dei termini di inizio e fine lavori, modalità derogatorie rispetto a quelle definite dal Capo XI della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici);

Considerato che la rete degli impianti sportivi di proprietà pubblica e di proprietà delle associazioni sportive dilettantistiche presenti sul territorio del Friuli Venezia Giulia, costituisce un patrimonio impiantistico di significativa importanza che necessita di essere mantenuto in efficienza, adeguato e rinnovato per garantirne la fruibilità e la piena sostenibilità gestionale e per offrire la possibilità di svolgere le relative discipline sportive in strutture idonee e conformi agli standard di sicurezza;

Ricordato che con deliberazione della Giunta regionale n. 1434 dd. 15 settembre 2023, in attuazione degli articoli 3 e 6 della legge regionale 8/2003, è stato approvato il "Bando per il finanziamento di lavori di ordinaria manutenzione di impianti sportivi, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero). Anno 2023", dedicato esclusivamente ad Associazioni sportive dilettantistiche proprietarie di impianti sportivi o che disponevano di idoneo titolo autorizzatorio ad effettuare gli interventi su impianti di proprietà pubblica;

Ritenuto, esercitando la facoltà prevista dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale 8/2003, tenuto conto del bando approvato con la sopracitata deliberazione della Giunta regionale, di proseguire l'azione di supporto del settore degli impianti sportivi, attraverso un'incentivazione diretta per interventi di ordinaria manutenzione, così come definiti dalla legge regionale n. 19/2009, su impianti sportivi esistenti destinati a tutte le discipline sportive, mediante l'attivazione di due linee contributive distinte, una destinata agli impianti di proprietà di Comuni del Friuli Venezia Giulia e una destinata ad Associazioni e società sportive non professionistiche senza fine di lucro proprietarie di impianti sportivi o che dispongano di idoneo titolo giuridico ad effettuare gli interventi di manutenzione ordinaria su impianti sportivi di proprietà di enti pubblici;

Dato atto che per l'anno 2025 le risorse destinate ai contributi in argomento, attualmente, ammontano complessivamente ad euro 1.000.000,00;

Considerato che, in relazione alle risorse disponibili e alla tipologia di lavori, viene previsto un contributo massimo di euro 40.000,00 pari al 100% della spesa ammissibile relativamente ai beneficiari di natura privata e del 70% della spesa ammissibile relativamente ai Comuni del Friuli Venezia Giulia;

Ritenuto di disporre che le risorse finanziarie disponibili attualmente stanziare sul capitolo di spesa di riferimento siano destinate per euro 500.000,00 a copertura di entrambi i bandi in argomento;

Ritenuto, nel caso di ulteriore finanziamento delle linee contributive in argomento, di prevedere, con successiva deliberazione della Giunta regionale, la programmazione dell'utilizzo delle risorse medesime in relazione alle graduatorie successivamente approvate;

Ritenuto, infine, ai fini dell'attribuzione dei punteggi di:

- prevedere, per entrambi i bandi, un punteggio maggiore per interventi su impianti sportivi sede prevalentemente di manifestazioni sportive ufficiali in ambito federale e sede di attività sportive con atleti di livello giovanile, attribuendo altresì un punteggio maggiore qualora vengano previsti lavori sui servizi di supporto, settore degli impianti sportivi maggiormente utilizzati e oggetto di rapido deterioramento;
- prevedere in attuazione dell'articolo 7 della legge regionale 16/2022 "Interventi a favore delle persone con disabilità e riordino dei servizi sociosanitari in materia", una premialità di punteggio relativamente alla previsione di lavori finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche così come definiti all'articolo 3, comma 2, lettera a) della legge regionale 19/2009;
- prevedere, in relazione al bando destinato alle Associazioni e società sportive, un punteggio premiale in base all'anzianità del soggetto richiedente;
- prevedere, in relazione al bando destinato ai Comuni del Friuli Venezia Giulia, un punteggio in base al numero di abitanti, premiando le realtà meno popolate;
- prevedere, per entrambi i bandi, un punteggio premiale connesso ad una eventuale partecipazione finanziaria per la realizzazione degli interventi;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), in particolare l'articolo 5, commi 2 e 3 e la citata legge regionale 8/2003, in particolare l'articolo 6 ter;

Ritenuto altresì a causa della particolare complessità del procedimento istruttorio, dello stimato elevato numero di domande, nonché per le connesse esigenze organizzative del Servizio, di prevedere un termine per la conclusione del procedimento per la concessione degli incentivi superiore a novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande;

Visti gli allegati schemi di bando, allegati A e B, predisposti a tale scopo, in applicazione della suindicata normativa, e gli allegati allo stesso, che disciplinano i termini e le modalità di presentazione delle domande di incentivo, i criteri di valutazione delle stesse, le spese ammissibili, nonché il procedimento contributivo nella sua totalità;

Ritenuto altresì, in applicazione dell'articolo 6, comma 3 della legge regionale 8/2003, di prevedere per i bandi in argomento, modalità ulteriori di erogazione dei contributi sia per i beneficiari di natura privata che pubblica come di seguito dettagliato:

- erogazione in via definitiva e in un'unica soluzione a favore dei soli soggetti pubblici correlata al provvedimento di attivazione delle procedure di affidamento dei lavori principali;
- erogazione in via definitiva e in un'unica soluzione a favore dei soggetti privati solo a seguito della prestazione, per un importo equivalente alla totalità del contributo concesso, di idonea fidejussione bancaria o di polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da enti, istituti o imprese autorizzati dalle vigenti disposizioni;

Ritenuto, in applicazione dell'articolo 32, comma 4, della legge regionale 7/2000, in considerazione della natura dei potenziali soggetti beneficiari di natura privata, di prevedere la durata del vincolo di destinazione nella misura di un anno dal termine indicato all'articolo 32, comma 1 bis della legge regionale 7/2000 medesima;

Ritenuto infine, a causa della particolare complessità del procedimento istruttorio necessario all'approvazione della rendicontazione, nonché per le connesse esigenze organizzative del Servizio, di prevedere un termine per la conclusione del procedimento di approvazione della rendicontazione del contributo superiore a novanta giorni dalla data di presentazione della totalità della documentazione a supporto della spesa;

Ritenuto, pertanto, di adottare nei testi allegati rispettivamente sub A e B parte integrante della presente deliberazione, il "Bando per il finanziamento di lavori di ordinaria manutenzione di impianti sportivi di proprietà di associazioni o società sportive dilettantistiche o di proprietà di soggetti pubblici, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero). Anno 2025." e il "Bando per il finanziamento di lavori di ordinaria manutenzione di impianti sportivi di proprietà dei Comuni del Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero). Anno 2025.";

Viste:

- la legge regionale 30 dicembre 2024, n. 12 ("Legge collegata alla manovra di bilancio 2025-2027");
- la legge regionale 30 dicembre 2024 n. 13 ("Legge di stabilità 2025");
- la legge regionale 30 dicembre 2024, n. 14 (Bilancio di previsione per gli anni 2025-2027);

Richiamate:

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 2068 di data 30 dicembre 2024 con la quale è stato approvato il Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per gli anni 2025-2027 ai sensi dell'articolo 39, comma 10 del D.Lgs n. 118/2011;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 2069 di data 30 dicembre 2024 con la quale è stato approvato il bilancio finanziario gestionale 2025 ai sensi della LR 26/2015, articolo 5 e del D.Lgs n. 118/2011, articolo 39, comma 10 e successive variazioni;

Vista la legge regionale 08 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale) e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa);

Visto lo Statuto speciale della Regione;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 16, comma 1, lettera j), relativo alle funzioni attribuite alla Giunta regionale;

Su proposta del Vicepresidente e Assessore regionale alla cultura e allo sport,

La Giunta regionale, all'unanimità,

DELIBERA

1. Per quanto espresso nelle premesse, sono adottati, rispettivamente nei testi allegati sub A e B parte integrante della presente deliberazione, il << Bando per il finanziamento di lavori di ordinaria manutenzione di impianti sportivi di proprietà di associazioni o società sportive non professionistiche o di proprietà di enti pubblici, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero). Anno 2025>> e il

<<Bando per il finanziamento di lavori di ordinaria manutenzione di impianti sportivi di proprietà dei Comuni del Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero). Anno 2025>> adottati, ai sensi dell'articolo 6, comma 1 della legge regionale 8/2003.

2. La presente deliberazione, comprensiva del Bando, viene pubblicata nel sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it nella sezione dedicata.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE